

ACINSERVICE S.R.L.

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
PROFESSIONALI, CONSULENZE E COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI**

(Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 27 gennaio 2022)

Art. 1

(Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento a soggetti esterni alla Società Acinservice S.r.l., società in house dell'Automobile Club Roma, di incarichi individuali di collaborazione esercitati in forma di lavoro autonomo di natura occasionale, riconducibili ai contratti di prestazione d'opera di cui agli artt. 2222 e 2230 e ss. del codice civile.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
 - a) gli incarichi conferiti ai sensi del Codice dei contratti pubblici;
 - b) gli incarichi relativi alla nomina degli organismi di controllo interno, delle Commissioni di gara, di concorso o altre Commissioni previste dalla legge;
 - c) le prestazioni professionali relative ad incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
 - d) gli incarichi di docenza e formazione;
3. Sono, altresì, escluse dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica svolta in maniera saltuaria e che si svolge in maniera del tutto autonoma.
4. I pareri legali rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento. Per acquisire pareri legali, il Presidente, eventualmente su richiesta degli Organi della Società, può rivolgersi a professionisti altamente qualificati.
5. L'affidamento avviene tenendo conto dei titoli professionali, della specializzazione, dei tempi di espletamento dell'incarico e del compenso richiesto.
6. Gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio della Società e alla consulenza legale sono disciplinati dagli articoli 9 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 2

(Presupposti di conferimento dell'incarico)

1. Per esigenze cui la Società non possa far fronte con il personale in servizio, il Presidente con proprio provvedimento può conferire incarichi individuali, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - a) rispondenza dell'oggetto della prestazione alle competenze attribuite alla Società, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e la sua coerenza con le esigenze di funzionalità della stessa;
 - b) eccezionalità e temporaneità delle prestazioni che costituiscono l'oggetto della consulenza o della collaborazione;
 - c) preliminare accertamento della impossibilità di utilizzare personale interno all'organizzazione della Società, sotto il profilo quantitativo o qualitativo, a sopperire alle esigenze che determinano il ricorso alla consulenza o alla collaborazione;
 - d) particolare e comprovata specializzazione e qualificazione professionale in capo all'incaricato;
 - e) preventiva determinazione della durata, dell'oggetto e del compenso della prestazione.Non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.
2. Non occorre il possesso del titolo di laurea e di specializzazione universitaria in capo al consulente, nel caso di incarichi riferiti a:
 - a) attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi professionali, quali, ad esempio, gli insegnanti ed istruttori di scuola guida per lo svolgimento di corsi di educazione stradale;
 - b) attività che devono essere svolte da soggetti che operano nel campo dello sport, dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali;
 - c) attività di carattere informatico;
 - d) attività di supporto dell'attività didattica e di ricerca.
3. Nel caso in cui il ricorso alla consulenza sia richiesto dagli Organi, il Presidente, prima del conferimento, svolge l'istruttoria sulla ricorrenza dei presupposti di cui al presente articolo.
4. Agli incaricati esterni non possono essere affidati, per nessun motivo, compiti di gestione e di rappresentanza della Società.

5. In conformità a quanto previsto dall'art. 17, comma 3, della L. 124/2015, è vietato conferire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. I predetti incarichi sono consentiti solo se a titolo gratuito, fatti salvi eventuali rimborsi spese.

Art. 3

(Individuazione delle professionalità)

1. Per l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico, il Presidente approva, con propria determinazione, apposito avviso di selezione, contenente le seguenti informazioni:

- a) oggetto della collaborazione;
- b) requisiti richiesti (ad esempio: titoli di studio, specializzazioni, esperienze professionali, ecc.);
- c) termini e modalità per la presentazione della domanda;
- d) criteri di valutazione e modalità di svolgimento della procedura per l'assegnazione dell'incarico, da effettuare mediante comparazione dei curricula formativi e professionali e, ove ritenuto necessario, successivo colloquio;
- e) specifica che l'incarico verrà conferito anche in presenza di un solo candidato, se ritenuto idoneo;
- f) durata dell'incarico e compenso previsto.

2. L'avviso deve essere pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul sito Internet istituzionale della Società. Possono essere previste ulteriori forme di pubblicità, in relazione alla tipologia dell'incarico da conferire.

3. La scelta del professionista cui affidare l'incarico è effettuata dal Presidente. Qualora la comparazione sia ritenuta di particolare complessità, il Presidente può nominare apposita commissione da lui presieduta e composta, di norma, da tre componenti.

Art. 4

(Conferimento di incarichi in via diretta)

1. In deroga a quanto previsto al precedente articolo, il Presidente può conferire o autorizzare il conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni in via diretta, senza l'esperimento delle procedure comparative previste dagli articoli precedenti, ferma restando la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.2, quando ricorrano le seguenti condizioni, da esplicitarsi nel provvedimento di conferimento:

- a) quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la procedura comparativa;
- b) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate, da parte di soggetti esterni, non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- c) per prestazioni di natura sportiva, artistica e culturale, anche finalizzate alla realizzazione di eventi di pari natura;
- d) per incarichi relativi a programmi o progetti di collaborazione o cooperazione con Pubbliche Amministrazioni o a quelli finanziati o cofinanziati da queste ultime o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano necessarie specifiche professionalità proprie della P.A. cooperante o collaborante o siano stabilite tempistiche tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- e) per la partecipazione di esperti o testimonials, anche in qualità di relatori o moderatori, ad eventi, lezioni, conferenze e quanto altro assimilabile nonchè per la realizzazione di attività statutarie, qualora si tratti di prestazioni professionali occasionali a carattere episodico;
- f) per prestazioni specialistiche di natura legale, amministrativa, contabile, fiscale su materie che rivestano particolare complessità, non rientranti nella attività ordinaria e che richiedano il ricorso ad elevati e qualificati profili di specializzazione professionale;
- g) quando la materia oggetto dell'incarico non si limiti alla competenza della Società, ma sia rilevante ai fini istituzionali dell'AC Roma, ente controllante e, pertanto, il consulente sia scelto su indicazione di quest'ultimo;
- h) nei casi di gruppi di lavoro di natura temporanea istituiti per il conseguimento di iniziative e attività specifiche o finalizzati alla realizzazione dei piani e delle attività della Società;
- i) in caso di collaborazioni meramente occasionali, caratterizzate da un rapporto "intuitu personae" che si esauriscono in una sola azione o prestazione, e che comportano, per loro natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio la partecipazione a convegni, seminari, commissioni, singole docenze e simili;
- j) per incarichi il cui compenso netto non sia superiore a € 5.000,00.

Art. 5

(Elenchi dei consulenti esterni)

1. Per esigenze di flessibilità e celerità, la Società può eventualmente attingere agli elenchi di collaboratori esterni dell'AC Roma pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente controllante.

Art. 6

(Stipula del contratto)

1. Il Presidente formalizza il conferimento dell'incarico in un contratto, nel quale sono specificati, secondo il caso e la tipologia contrattuale utilizzata, gli obblighi per l'incaricato.

2. Nel caso in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato, nel contratto dovrà essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro interverrà esclusivamente tra la Società ed il professionista prescelto.

3. Il contratto riporta, quali elementi essenziali, l'oggetto, la durata, il compenso, le eventuali modalità di realizzazione e di verifica delle prestazioni da eseguire; la responsabilità dell'incaricato in relazione alla realizzazione delle attività, eventuali rimedi previsti in caso di ritardo e/o inadempimento del professionista; una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 C.C. per i casi in cui l'incaricato abbia in essere o assuma altri incarichi professionali comunque incompatibili con l'incarico affidato; per incarichi di notevole rilevanza economica, la previsione di una polizza assicurativa per gli eventuali rischi legati all'attività oggetto dell'incarico.

4. Il contratto prevede l'estensione al consulente degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento nonché apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice.

5. La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta osservanza di orari di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura organizzativa della Società, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nell'atto di incarico.

Art. 7

(Obblighi di pubblicità e comunicazione)

1. Gli incarichi di collaborazione e consulenza sono oggetto di pubblicazione ai sensi dell'art. 15bis, d.lgs. n. 33/2013, quale condizione di efficacia dell'atto e dei relativi compensi, nella apposita sezione del sito Internet istituzionale della Società, della seguente documentazione:

- a) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico
- b) oggetto e ragione dell'incarico
- c) durata
- d) curriculum vitae dell'incaricato
- e) i compensi erogati, comunque denominati
- f) il tipo di procedura seguita per la selezione e il numero dei partecipanti.

Art. 8

(Verifica dell'esecuzione e pagamenti)

1. Il Presidente o il Responsabile del Procedimento verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo.

2. Il pagamento è subordinato all'effettivo adempimento del contratto secondo le procedure di pagamento della Società e avviene, di norma, al termine dello svolgimento dell'incarico salva diversa pattuizione fra le parti in relazione a fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto del contratto.

3. Il pagamento è, altresì, subordinato alla verifica, da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, dell'avvenuto adempimento degli obblighi di pubblicazione stabiliti all'articolo precedente.

4. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o di ritardo, salvo, comunque il risarcimento dei maggiori danni.

Art. 9

(Conferimento di incarichi per l'assistenza legale in giudizio)

1. La Società, nel conferire incarichi di patrocinio legale, di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio per ogni singola controversia di fronte alle Autorità giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di giudizio si attiene a quanto previsto nel presente articolo. Sono esclusi gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali.
2. Nel rispetto del principio di economicità, la Società riserva comunque la facoltà di richiedere forme alternative di risoluzione della lite.
3. Gli incarichi di assistenza legale sono conferiti nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, tenendo conto dell'attività già svolta per la Società e dei risultati conseguiti in precedenti affidamenti.
4. Nel caso in cui si renda necessario affidare incarichi di assistenza della Società in giudizio, fatti salvi i casi di cui all'art. 6, il professionista potrà, eventualmente essere individuato attingendo, in relazione all'oggetto dell'incarico ed alla peculiarità della materia, all'Albo degli avvocati costituito dall'AC Roma e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rotazione tra gli avvocati iscritti nell'Albo;
 - b) consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto quali procedure esecutive rispetto al processo di cognizione o giudizi di impugnazione rispetto al grado precedente, ecc.);
 - c) specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum;
 - d) attività già svolta per l'Ente e risultati ottenuti.
5. La Società si riserva comunque la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'Albo per giudizi di particolare rilevanza e/o complessità, che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione.
6. Nei casi di cui al comma precedente, possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, al fine di integrare competenze specialistiche necessarie per la migliore conduzione del giudizio.

Art. 10

(Obblighi di pubblicità e comunicazione degli atti di incarico)

1. Prima della formalizzazione dell'incarico, secondo le modalità dei successivi articoli, devono essere acquisite le dichiarazioni e documenti ed assolve le forme di pubblicità e di comunicazione previste al precedente art. 7.

Art. 11

(Formalizzazione degli incarichi)

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico, sottoscritto dal Presidente, dovrà espressamente contenere:
 - a) il valore e l'oggetto della causa;
 - b) il riferimento, per la determinazione del compenso professionale, alle tabelle di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e D.M. 8 marzo 2018, n. 37;
 - c) l'impegno del professionista alla stretta osservanza del Codice di comportamento della Società;
2. Gli atti di incarico devono prevedere una specifica clausola risolutiva che vieti all'incaricato altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'incarico affidato.

Art. 12

(Pubblicità sul sito istituzionale)

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato nella sezione "Società trasparente" del sito istituzionale della Società.